



COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

Prot. N. 0000519

Collocazione Archivio 5.3.5.

Demonte, lì 16.02.2011

COMUNE DI CERVASCA Provincia di Cuneo	
18 FEB. 2011	
Prot. n°	1584
Cat.	Classe Fasc.

Ill.mi Signori
SINDACI
dei Comuni di
CERVASCA
VIGNOLO

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento per la raccolta dei funghi epigei.

A seguito dell'inserimento di codesti Comuni nella Comunità Montana Valle Stura si ritiene opportuno trasmettere copia del Regolamento in oggetto e le indicazioni per l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei.

Si evidenzia, in particolare, che i cittadini di codesti Comuni – come tutti i residenti in Valle Stura – possono raccogliere nel territorio di questa Comunità Montana i funghi epigei in qualunque giorno della settimana, senza alcun vincolo temporale, sempre che siano in possesso dell'autorizzazione. Per quanto riguarda la raccolta di funghi nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli Grana e Maira, i residenti nei Comuni di Cervasca e Vignolo dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari di quella Comunità Montana, per cui potranno effettuare la raccolta solamente nei giorni dispari.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Pierpaolo VARRONE)
Pierpaolo Varrone

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE

cod.fisc. 80007070040
p.iva 02122380047

e.mail: segreteria@vallestura.cn.it
casella PEC: cm.vallestura@cert.legalmail.it
sito internet: www.vallestura.cn.it

0171/95.55.55

0171/95.50.55



COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 nella seduta del 06.06.2008
(in vigore dal 17.06.2008)

REGOLAMENTO per la RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (ex L.R. 24/2007)

Art. 1 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei

Su tutto il territorio della Comunità Montana, la raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre) chilogrammi complessivi.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità sull'intero territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2007, la ricevuta del versamento delle somme stabilite dalla Giunta Regionale, costituisce autorizzazione alla raccolta.

L'autorizzazione è strettamente personale.

La ricevuta del versamento dovrà riportare le generalità, il luogo di nascita e residenza del raccoglitore e, come causale del versamento, l'indicazione (**autorizzazione raccolta funghi**).

Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

L'autorizzazione non consente comunque la raccolta dei funghi nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi del successivo art.2.

La raccolta ai non residenti nel territorio di questa Comunità Montana è consentita nei soli giorni dispari.

Nessun vincolo temporale è posto ai residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nell'ambito territoriale di propria competenza.

Art. 2 - Divieti

Si rammenta che - ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/2007 è vietata:

- la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- la raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti;
- i funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore:
E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica;

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE

cod.fisc. 80007070040
p.iva 02122380047

e.mail: segreteria@vallestura.cn.it
casella PEC: cm.vallestura@cert.legalmail.it
sito internet: www.vallestura.cn.it

0171/95.55.55

0171/95.50.55



COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

- è vietato usare, nella raccolta dei funghi epigei spontanei, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale;
- sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
- la raccolta dei funghi epigei è inoltre vietata:
 - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, fatto salvo il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado¹;
 - nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, fatto salvo il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado;
 - nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso dell'autorizzazione regionale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - nelle aree specificatamente interdette per motivi selviculturali e in quelle di particolare pregio naturalistico o scientifico, qualora individuate dalla regione o dagli EE.LL.;
 - dal tramonto alla levata del sole;
 - nei terreni sui quali sia vietato l'accesso, ai sensi dell'art. 841 del Codice civile (fondi chiusi);
 - nei terreni di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - Deroghe per i proprietari dei fondi

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti della predetta autorizzazione ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 - Disposizioni per i proprietari dei fondi

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo, nonché gli aventi titolo su di esso, qualora intendano riservare la raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco nel proprio appezzamento - ai sensi degli artt. 820-821 del Codice civile - possono apporre cartelli recanti la dicitura "Proprietà privata. Raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli artt. 820-821 C.C.", posti ad un'altezza da terra non superiore a 3 m. e non inferiore a 1,5 m. e posti ad una distanza tale che da ogni cartello risultino visibili i due contigui.

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE

cod.fisc. 80007070040
p.iva 02122380047

e.mail: segreteria@vallestura.cn.it
casella PEC: cm.vallestura@cert.legalmail.it
sito internet: www.vallestura.cn.it

0171/95.55.55
 0171/95.50.55



COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo possono vietare l'accesso nei propri appezzamenti, per garantirsi maggiormente nei confronti degli estranei, ai sensi dell'art. 841 del C.C.

Art. 5 - Aree destinate alla raccolta a fini economici

La Provincia, su parere della Comunità Montana, sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta di proprietari, affittuari, coltivatori dei fondi o imprenditori agricoli a qualunque titolo, gestori in proprio dell'uso del bosco - compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive - ed i soci di cooperative agricolo-forestali, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 del C.C., da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita, a fini economici, in deroga ai quantitativi fissati dalla vigente normativa.

Nelle aree di cui al precedente comma, restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 24/2007, per cui i raccoglitori devono essere muniti dell'apposita autorizzazione.

Art. 6 - Rinvio alla normativa

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 23.08.1993, n. 352 e L.R. 17.12.2007, n. 24).

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE

cod.fisc. 80007070040
p.iva 02122380047

e.mail: segreteria@vallestura.cn.it
casella PEC: cm.vallestura@cert.legalmail.it
sito internet: www.vallestura.cn.it

0171/95.55.55
 0171/95.50.55

COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

**Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE (CN)**

---ooo000ooo---

INDICAZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011

1. AUTORIZZAZIONE

Su tutto il territorio della Regione Piemonte, la raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre) chilogrammi complessivi.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità sull'intero territorio regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 20-11212 del 14 aprile 2009 ha stabilito, in applicazione dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007, che:

- per il triennio 2009-2011, l'importo da versarsi per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi con validità annuale, per l'intero territorio regionale, sia di euro 30,00.
- sarà possibile conseguentemente versare in un'unica soluzione la somma di euro 60,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di euro 90,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

L'autorizzazione è strettamente personale.

La ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 14609127 intestato a : Comunità Montana "Valle Stura"- Demonte – Servizio di Tesoreria" dovrà riportare nella causale del versamento le generalità, il luogo e la data di nascita e residenza del raccoglitore e l'indicazione : autorizzazione raccolta funghi anno 2011 oppure 2011/2012 oppure 2011/2012/2013.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

L'autorizzazione non consente comunque la raccolta dei funghi nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi dell'art.2 della L.R. 24/2007.

La raccolta ai non residenti nei Comuni di questa Comunità Montana è consentita nei soli giorni dispari.

I cittadini residenti in Valle possono effettuare la raccolta tutti i giorni sul territorio della Comunità Montana.

Sulla ricevuta di versamento deve essere apposta una marca da bollo (€ 14,62).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.

2. PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COLTIVATORI E AVENTI TITOLO (vedi art. 3 del regolamento)

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado¹ possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti della predetta autorizzazione ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia.

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

3. RACCOLTA FUNGHI QUALE FONTE DI LAVORO STAGIONALE E INTEGRAZIONE AL REDDITO

La Comunità Montana è stata delegata dalla Provincia al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei - valida su tutto il territorio provinciale - in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24/2007. Essa può essere rilasciata, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, a favore dei cittadini residenti in Provincia di Cuneo che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

Tali soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei - in corso di validità - così come previsto dall'art. 3, 1° comma, della L.R. 24/2007.

La domanda per ottenere l'autorizzazione in deroga alla raccolta dei funghi epigei - redatta in carta legale - dovrà contenere l'indicazione di:

- Nome e Cognome del richiedente,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1 del presente Regolamento,
- ricevuta di versamento, sul **c.c.p. n. 14609127 intestato a : Comunità Montana “Valle Stura” – Demonte - Servizio di Tesoreria**, della somma di € 50,00

(cinquanta/00) con specificata la causale “Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi ex art. 5 - L.R. 24/2007”.

L'autorizzazione ha validità sull'intero territorio della Provincia di Cuneo per l'anno solare in corso e potrà essere rinnovata dietro presentazione di istanza, redatta in carta legale.

Sul provvedimento autorizzativo rilasciato, andrà applicata una marca da bollo di euro 14,62.

Il titolare dell'autorizzazione in deroga può raccogliere tutti i giorni un quantitativo pari a quindici chilogrammi (15 Kg.) complessivi di funghi.

Per quanto concerne modalità di raccolta e divieti, si rimanda alla vigente legislazione in materia (L. 352/93 e L.R. 24/2007).



COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

Autorizzazione alla raccolta funghi

N.B. :

Se si intende effettuare il pagamento presso un istituto bancario è necessario che sulla ricevuta siano indicati i seguenti dati:

COGNOME – NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

CAUSALE : Autorizzazione raccolta funghi anno 2011 oppure Anni 2011-2012 o Anni 2011-2012-2013 (se si effettua il pagamento per due o tre anni)

Il versamento annuale è di € 30,00

**Conto corrente bancario n. 10786
Banca Regionale Europea spa (ABI 06906)
Agenzia di Demonte (CAB 46250)
Cin L
IBAN IT47L0690646250000000010786**

N.B.: Sulla ricevuta di versamento deve essere apposta una marca da bollo (€ 14,62).

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE

cod.fisc. 80007070040
p.iva 02122380047

e.mail: segreteria@vallestura.cn.it
casella PEC: cm.vallestura@cert.legalmail.it
sito internet: www.vallestura.cn.it

 0171/95.55.55
 0171/95.50.55